



COMUNE DI TISSI

CITTA' METROPOLITANA DI SASSARI

DETERMINAZIONE

Area Finanziaria - Tributi e Personale

n° Reg. Gen. 447 del 13-10-2026 (Determinazione del settore n. 151)	OGGETTO: BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 3 AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA FINO A NOVE POSTI, COMPRESO IL CONDUCENTE. SOSPENSIONE CAUTELARE DELLA PROCEDURA E DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE AI SENSI DELL'ART. 21-QUATER, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 241/1990.
--	---

L'anno duemilaventisei addì tredici del mese di ottobre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con delibera del consiglio comunale n. 31 del 30.12.2025, è stato approvato il DUP 2026/2028;
- con delibera del consiglio comunale n. 32 del 30.12.2025, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2026/2028;
- con delibera del consiglio comunale n. 9 del 28.04.2026 è stato approvato il rendiconto di gestione 2025;
- con delibera del consiglio comunale n. 21 del 31.07.2026 è stata approvata la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2026 e la variazione di assestamento generale;
- con Decreto n. 10 del 31.10.2024 il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Finanziaria - Tributi e Personale;

Premesso inoltre che:

- la Legge 15 gennaio 1992, n. 21, recante "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea", disciplina, tra gli altri, il servizio di noleggio con conducente;
- la Legge Regionale 7 dicembre 2005, n. 21 disciplina l'organizzazione del trasporto pubblico locale nella Regione Sardegna e, all'art. 39, attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative relative ai servizi pubblici non di linea;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27.05.2026 è stato approvato il Regolamento per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente del Comune di Tissi;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Finanziaria - Tributi e Personale n. 407 del 14.09.2026 è stato indetto il concorso pubblico per titoli per l'assegnazione di n. 3 autorizzazioni NCC ed è stato approvato il relativo bando con la modulistica allegata;
- il bando è stato pubblicato all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale dell'Ente ed ha fissato il termine per la presentazione delle domande alle ore 11:30 del 14.10.2026;

Dato Atto che:

- l'art. 3 del bando stabilisce che la sede e la rimessa debbano essere ubicate nel territorio del Comune di Tissi e che la rimessa debba consistere in un'area coperta idonea al ricovero, alla sosta e alla manovra del veicolo adibito al servizio NCC;
- l'art. 12 del bando attribuisce n. 2 punti, tra gli altri titoli, alla residenza anagrafica nel Comune di Tissi per le persone fisiche ovvero alla sede legale nel Comune di Tissi per le persone giuridiche;

Dato Atto altresì che con nota acquisita al protocollo dell'Ente n. 7606 del 09.10.2026 è stata presentata un'istanza di annullamento in autotutela del bando, contestando in particolare la previsione relativa all'ubicazione della sede e della rimessa nel territorio del Comune di Tissi e la previsione che impone una rimessa necessariamente coperta;

Ritenuto necessario, a seguito della già menzionata istanza e indipendentemente dalla fondatezza definitiva di tutti i motivi dedotti, procedere ad un approfondimento complessivo del quadro normativo, regionale e giurisprudenziale applicabile alla procedura, prima di procedere all'esame e alla valutazione delle domande;

Richiamato l'art. 3, comma 3, della Legge n. 21/1992, come modificato dall'art. 10-bis del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12, che, in ragione delle specificità territoriali e delle carenze infrastrutturali, detta per la Sardegna e la Sicilia una disciplina derogatoria in forza della quale l'autorizzazione rilasciata in un Comune della Regione è valida nell'intero territorio regionale, entro il quale devono essere situate la sede operativa e almeno una rimessa;

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 32/55 dell'8.08.2019, avente ad oggetto l'aggiornamento delle Linee guida per la redazione dei regolamenti comunali relativi ai servizi di trasporto pubblico non di linea, adottata a seguito delle modifiche introdotte alla Legge n. 21/1992 dal D.L. n. 135/2018, convertito nella Legge n. 12/2019;

Dato Atto che la deliberazione G.R. n. 32/55 dell'8.08.2019 e le relative Linee guida si intendono sostitutive delle precedenti Linee guida approvate con deliberazione G.R. n. 37/19 del 21.07.2015;

Rilevato che le Linee guida regionali aggiornate stabiliscono, in particolare:

- all'art. 2, l'obbligatorietà della disponibilità di una sede e di almeno una rimessa situate all'interno del territorio regionale ai fini del conseguimento e del mantenimento dell'autorizzazione NCC;
- all'art. 4, comma 3, che per il rilascio di autorizzazioni NCC relative a veicoli di categoria M1 tra i titoli oggetto di valutazione non debba essere inserita la residenza nel Comune che approva il bando di concorso;
- all'art. 4, comma 4, che la disponibilità dell'autovettura nonché della sede e della rimessa, in base a valido titolo giuridico, debbano essere possedute al momento dell'avvio dell'attività;

Richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 56 del 26.03.2020, che, nel ricostruire la disciplina introdotta dall'art. 10-bis del D.L. n. 135/2018, evidenzia che per Sicilia e Sardegna l'autorizzazione NCC è valida nell'intero territorio regionale e che la sede operativa e almeno una rimessa devono essere collocate entro il territorio regionale, non già solo comunale;

Richiamata la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 4745 del 12.06.2026, la quale, con specifico riferimento alla Sardegna, afferma che la specificità regionale comporta che la rimessa possa essere ubicata in ambito regionale e non necessariamente comunale, fermo restando l'obbligo del soggetto interessato di dichiarare preventivamente una rimessa effettivamente disponibile e idonea, al fine di consentire all'Amministrazione le dovute verifiche;

Considerato che il medesimo Consiglio di Stato ha ribadito che la disponibilità di una rimessa idonea costituisce presupposto essenziale per il conseguimento e il mantenimento dell'autorizzazione NCC, restando impregiudicato il potere-dovere del Comune di verificarne l'effettiva disponibilità, la concreta idoneità e la conformità alla disciplina applicabile;

Richiamata altresì la sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 19.12.2024, che ha nuovamente ricostruito la disciplina statale del servizio NCC e la rilevanza concorrenziale delle procedure pubbliche di rilascio delle autorizzazioni;

Rilevato che, alla luce del quadro sopra richiamato, emergono profili che rendono necessario verificare la piena conformità del vigente Regolamento comunale e della lex specialis, con particolare riferimento:

- alla delimitazione territoriale della sede e della rimessa;
- alle caratteristiche strutturali richieste alla rimessa, con specifico riguardo alla previsione dell'obbligatorietà della copertura;
- ai criteri di valutazione connessi alla residenza o alla sede nel Comune di Tissi;
- al momento in cui devono essere posseduti e documentati i requisiti relativi al veicolo, alla sede e alla rimessa;

Considerato che la prosecuzione della procedura nelle more dei necessari approfondimenti potrebbe comportare l'applicazione di clausole suscettibili di revisione, incidere sulla parità di accesso degli operatori e determinare un concreto rischio di contenzioso e di successiva caducazione degli atti della procedura;

Ritenuto pertanto opportuno, in applicazione dei principi di buon andamento, imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità e tutela della concorrenza, sospendere cautelamente la procedura prima dell'esame delle domande e della formazione della graduatoria;

Richiamato l'art. 21-quater, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale l'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge, con indicazione espressa del termine della sospensione, prorogabile o differibile per una sola volta e riducibile per sopravvenute esigenze;

Ritenuto congruo, tenuto conto della necessità di sottoporre al Consiglio Comunale le eventuali modifiche al Regolamento NCC, di predisporre conseguentemente gli atti attuativi e di assicurare successivamente un congruo periodo di pubblicazione, disporre la sospensione sino al 15.12.2026;

Precisato che il termine del 15.12.2026 costituisce il termine della sospensione inizialmente disposto e non determina la riattivazione automatica della procedura, essendo necessario un successivo espresso provvedimento che, all'esito dell'istruttoria e dell'eventuale adeguamento regolamentare, disciplini la prosecuzione, la rettifica, la riedizione o l'eventuale esercizio dell'autotutela sulla procedura;

Ritenuto altresì necessario stabilire che, qualora all'esito dell'adeguamento regolamentare la procedura possa proseguire mediante modifica sostanziale della lex specialis, sia garantito un nuovo termine integrale di 30 giorni per la presentazione delle domande, con possibilità per i soggetti che abbiano già presentato istanza di integrarla o sostituirla secondo le modalità che saranno definite nel successivo provvedimento;

Dato Atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico del bilancio comunale;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, l'art. 21-quater;
- la Legge 15 gennaio 1992, n. 21;
- il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12;
- la Legge Regionale Sardegna 7 dicembre 2005, n. 21 e, in particolare, l'art. 39;
- la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 32/55 dell'8.08.2019 e le relative Linee guida;
- il Regolamento comunale per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, approvato con deliberazione C.C. n. 17 del 27.05.2026;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo, ove applicabile;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e qui interamente richiamate quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

Di Prendere Atto dell'istanza di annullamento in autotutela acquisita al protocollo dell'Ente n. 7606 del 09.10.2026;

Di Disporre ai sensi dell'art. 21-quater, comma 2, della Legge n. 241/1990, la sospensione cautelare della procedura concorsuale per l'assegnazione di n. 3 autorizzazioni NCC indetta con determinazione n. 407 del 14.09.2026, nonché dell'efficacia del relativo bando e della decorrenza del termine per la presentazione delle domande, con effetto dalla pubblicazione del presente provvedimento;

Di Stabilire che la sospensione avrà termine il 15.12.2026, fatta salva la possibilità di anticiparne la cessazione qualora gli approfondimenti e gli adempimenti necessari siano conclusi anteriormente, nonché la possibilità di prorogare o differire il termine per una sola volta nei casi e nei limiti consentiti dall'art. 21-quater, comma 2, della Legge n. 241/1990;

Di Precisare che il termine del 15.12.2026 non comporta la riattivazione automatica della procedura, la quale potrà riprendere esclusivamente a seguito di espresso successivo provvedimento adottato all'esito dell'istruttoria e dell'eventuale adeguamento del Regolamento comunale;

Di Stabilire che durante il periodo di sospensione non si procederà all'esame delle domande, all'ammissione o esclusione dei concorrenti, alla valutazione dei titoli, all'attribuzione dei punteggi, alla nomina o all'insediamento della Commissione ai fini valutativi, né alla formazione della graduatoria;

Di Dare Atto che le domande già pervenute restano acquisite e conservate agli atti dell'Ente, senza che la loro ricezione comporti alcuna valutazione in ordine all'ammissibilità o alla spettanza dell'autorizzazione;

Di Disporre che, durante il periodo di sospensione, sia svolto l'approfondimento istruttorio finalizzato alla verifica e all'eventuale adeguamento del Regolamento comunale e della lex specialis alla normativa statale e regionale vigente, alle Linee guida approvate con D.G.R. n. 32/55 dell'8.08.2019 e alla giurisprudenza intervenuta in materia;

Di Dare Atto che, qualora all'esito dell'adeguamento regolamentare la procedura possa proseguire mediante modifica sostanziale del bando, sarà adottato un nuovo espresso provvedimento e sarà garantito un nuovo termine integrale di 30 giorni per la presentazione delle domande, consentendo ai soggetti che abbiano già presentato istanza di integrarla o sostituirla secondo le modalità che saranno definite;

Di Rinviare a successivo provvedimento ogni determinazione definitiva in ordine alla prosecuzione della procedura, all'eventuale rettifica o riedizione del bando, all'eventuale esercizio del potere di autotutela e alla sorte delle domande già presentate;

Di Precisare che la presente sospensione ha carattere cautelare e interinale e non costituisce accoglimento né rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela, né anticipa le determinazioni definitive che saranno assunte all'esito dell'istruttoria;

Di Disporre la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio online e nella sezione del sito istituzionale dedicata alla procedura NCC, assicurando adeguata evidenza della sospensione della procedura e del termine di presentazione delle domande;

Di Trasmettere il presente provvedimento a tutti i soggetti che abbiano già presentato domanda di partecipazione, agli uffici comunali interessati e alle amministrazioni o enti ai quali il bando era stato trasmesso ai fini della diffusione;

Di Dare Atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e non necessita pertanto del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Di Ottemperare agli obblighi di pubblicazione della presente determinazione sul sito web istituzionale dell'ente nella sezione "Albo on line" e nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 e dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;

Di Esprimere sulla presente determinazione parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

La presente determinazione viene trasmessa in data odierna:

1. Al Responsabile del Servizio finanziario per l'attestazione della copertura finanziaria mediante Apposizione del visto di regolarità contabile, a norma dell'art. 151, comma 4 del T.U.E.L. n° 267/2000.
2. All'ufficio di Segreteria per la registrazione, la numerazione e la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni Consecutivi.
3. Al Sig. Sindaco per conoscenza

Tissi, 13-10-2026

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Pietro Dettori

Il Responsabile del Servizio
Dott. Pietro Dettori

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevole , ai sensi dell'articolo 147- bis , comma 1 , del vigente Decreto legislativo n.267/2000,sul presente atto.

Tissi, 13-10-2026

Il Responsabile del Servizio
Dott. Pietro Dettori

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).